



COMUNE DI PASIANO DI PORDENONE

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I.R.PE.F.

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 in data 26.04.2012 in vigore dal 1° gennaio 2012

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 29.07.2015 in vigore dal 1° gennaio 2015

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 12.02.2022 in vigore dal 1° gennaio 2022

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 04.03.2024 in vigore dal 1° gennaio 2024

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. ____ del ____ in vigore dal 1° gennaio 2025

Articolo 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare attribuita ai Comuni dall'articolo 52 del D.Lg.s. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, disciplina le modalità di istituzione e variazione dell'aliquota dell'addizionale sul reddito delle persone fisiche di cui all'art. 1 comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni .

Articolo 2 - Disciplina

1. Ai sensi dell'art.1, comma 142, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, i comuni possono disporre la variazione dell'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, mediante l'adozione di apposito regolamento. Con lo stesso regolamento possono essere previste soglie di esenzione per i soggetti in possesso di specifici requisiti reddituali.

Articolo 3 - Determinazione dell'aliquota

1. La variazione dell'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non può eccedere la misura massima stabilita per legge.
2. Per l'anno 2012 l'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è stabilita nella misura dello 0,8% annuo.

A decorrere dal 1° gennaio 2015 sono in vigore le seguenti aliquote progressive per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche:

Scaglioni di reddito in Euro	Aliquota add. Irpef comunale
da 0 a 15.000	0,55%
da 15.001 a 28.000	0,70%
da 28.001 a 55.000	0,75%
da 55.001 a 75.000	0,78%
oltre 75.000	0,80%

A decorrere dall'anno 2022, le aliquote per l'applicazione dell'addizionale comunale, rimodulate in funzione degli scaglioni di reddito Irpef sono le seguenti:

Scaglioni di reddito 2022 in Euro	Aliquota add. Irpef comunale
da 0 a 15.000 euro	0,50%
da 15.001 a 28.000 euro	0,65%
da 28.001 a 50.000 euro	0,70%
oltre 50.000 euro	0,75%

A decorrere dall'anno 2024, le aliquote per l'applicazione dell'addizionale comunale, rimodulate in funzione degli scaglioni di reddito Irpef sono le seguenti:

Scaglioni di reddito 2024 in Euro	Aliquota add. Irpef comunale
da 0 a 15.000 euro	0,50%
da 15.001 a 28.000 euro	0,50%
da 28.001 a 50.000 euro	0,70%
oltre 50.000 euro	0,75%

A decorrere dall'anno 2025, le aliquote per l'applicazione dell'addizionale comunale, rimodulate in funzione degli scaglioni di reddito Irpef sono le seguenti:

Scaglioni di reddito 2025 in Euro	Aliquota add. Irpef comunale
da 0 a 28.000 euro	0,50%
da 28.001 a 50.000 euro	0,70%
oltre 50.000 euro	0,75%

La conferma dell'articolo 6, titolato "Esenzioni" volendo comunque mantenere la soglia di esenzione di euro 15.000,00 (quindicimila), al di sotto del quale non è dovuta l'addizionale comunale.

3. L'aliquota di cui al punto 2) si intende confermata anche per gli anni successivi, salvo deliberazione adottata nei termini di legge.
4. Il termine per la variazione dell'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è stabilito entro il termine di approvazione del Bilancio di Previsione.

Articolo 4 - Soggetto attivo

1. L'addizionale è dovuta al Comune di Pasiano di Pordenone dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale nel comune stesso alla data stabilita dalla normativa vigente.

Articolo 5 - Soggetto passivo

2. L'addizionale è dovuta dalle persone fisiche ed è determinata applicando l'aliquota indicata all'art.3 al reddito complessivo calcolato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta. L'addizionale è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Articolo 6 - Esenzioni

1. Nel rispetto degli equilibri di Bilancio, l'Ente può prevedere soglie di esenzione per i cittadini in possesso di determinati requisiti di reddito, secondo i criteri previsti dalla legge.
2. L'addizionale all'imposta sul reddito non è dovuta se il reddito imponibile determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non supera l'importo di € 15.000,00 (Euro quindicimila);
3. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione, l'addizionale dovuta è calcolata applicando l'aliquota di cui all'articolo 3 al reddito imponibile complessivo.

Articolo 7 - Versamento dell'Addizionale IRPEF

1. Il versamento dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è effettuato secondo le modalità previste dall'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 e successive modificazioni e dall'art.1, comma 143, della L. 27/2712.2006 n. 296.

Articolo 8 - Funzionario responsabile

1. Il funzionario responsabile del procedimento è il responsabile del Servizio Finanziario.

Articolo 9 - Disposizioni finali

1. Per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle norme legislative vigenti.
2. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore con decorrenza 1° gennaio 2012.
3. Il Regolamento viene inviato, unitamente alla delibera Consiliare di approvazione, al Ministero dell'Economia e delle Finanze.